

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SICILIANI - ANCI SICILIA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, scopo, sede

La "Associazione dei Comuni Siciliani - ANCI Sicilia" o, in forma abbreviata "ANCI Sicilia", è una libera associazione di Comuni, Città Metropolitane, Liberi Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni e di tutti gli Enti di derivazione comunale.

L'ANCI Sicilia costituisce articolazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Scopo dell'Associazione è la piena attuazione della pari dignità costituzionale fra tutti i livelli di governo della Repubblica e dell'Unione Europea, attraverso la tutela, la rappresentanza e il coordinamento delle autonomie locali e dei diritti dei loro aderenti.

L'ANCI Sicilia è una Associazione senza fini di lucro, con durata a tempo indeterminato ed ha sede nel capoluogo della Regione Siciliana.

Art. 2 - Adesione, recesso, decadenza

L'ANCI Sicilia associa i Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi di Comuni, le Unioni di comuni e tutti gli Enti di derivazione comunale della Regione Siciliana..

L'adesione avviene in base alle modalità previste dal presente Statuto, dallo Statuto dell'Anci Nazionale nonché dagli Statuti e dai regolamenti degli Enti associati.

Le modalità di recesso, di decadenza o di pagamento delle quote associative sono disciplinate dallo Statuto dell'ANCI Nazionale e dal presente Statuto ed eventuali quote addizionali possono essere stabilite dal Consiglio Regionale dell'ANCI Sicilia su proposta del Comitato Direttivo.

Per gli Enti non soci dell'Associazione nazionale le modalità di adesione, di recesso, di decadenza e di pagamento delle quote associative regionali, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono stabilite dal Consiglio Regionale dell'ANCI Sicilia, anche attraverso specifiche norme regolamentari.

Art. 3 - Finalità

Sono finalità dell'Associazione:

1. rappresentare gli interessi degli associati dinanzi agli organi della Regione Siciliana, dello Stato, dell'Unione Europea, per l'attuazione di un ordinamento autenticamente autonomista, sulla base dei principi di sussidiarietà e di equiordinazione, differenziazione delle funzioni e leale collaborazione;
2. negoziare, anche attraverso la propria rappresentanza nelle Istituzioni, specifici accordi con la Regione e gli altri Enti pubblici, finalizzati alla attuazione dei contenuti delle norme costituzionali e statutarie sulla autonomia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza per l'allocazione delle competenze amministrative;
3. garantire e tutelare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Unioni di comuni, stabilendo con il legislatore regionale, in sede di conferimento di funzioni amministrative, le tipologie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
4. promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che interessano gli associati, intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali, prestare adeguati servizi di informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante partecipazione o convenzionamenti con società relativamente alle competenze che la legge attribuisce;
5. promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione degli Amministratori, per l'educazione civica e culturale dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni

regionali e locali;

6. studiare e proporre l'adozione di misure atte a sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
7. partecipare, anche in collaborazione con l'ANCI nazionale, alle attività di cooperazione allo sviluppo che possano riguardare la Regione siciliana;
8. promuovere rapporti tra i diversi Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi di Comuni e le Unioni di comuni, al fine di formulare scambi di buone pratiche e progetti comuni;
9. promuovere e/o partecipare a società anche di capitali per la fornitura di servizi connessi allo svolgimento ed allo sviluppo delle autonomie locali;
10. promuovere e/o partecipare a società anche di capitali, in una logica di modernizzazione istituzionale ed amministrativa, per la fornitura di servizi a valore aggiunto, connessi allo sviluppo delle autonomie locali;
11. ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
12. promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali, regionali, locali;
13. cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
14. gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
15. compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi;
16. promuovere la pari opportunità tra i sessi favorendo ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari;
17. tutelare gli interessi comuni agli associati agendo in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Regionale;
3. il Presidente;
4. il Segretario generale;
5. l'Ufficio di Presidenza;
6. il Comitato Direttivo;
7. il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono altresì articolazioni dell'Associazione, rispettivamente, sul piano territoriale, sul piano istituzionale e su quello organizzativo, i Coordinamenti Provinciali, il Coordinamento delle Unioni dei Comuni, il Coordinamento dei Piccoli Comuni, il Coordinamento dei Consigli Comunali, il Coordinamento delle Isole Minori, la Consulta delle Donne Amministratrici e la Consulta dei Giovani Amministratori.

Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli Enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità previste dallo Statuto dell'ANCI Nazionale, coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Sindaco
- Sindaco metropolitano
- Consigliere comunale e metropolitano
- Assessore
- Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane
- Rappresentante eletto negli organi dei Liberi Consorzi di Comuni
- Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali ai sensi dello Statuto dell'ANCI Nazionale è convocata per l'esame specifico dei problemi più rilevanti del momento e di ogni altro argomento che non sia di competenza degli altri organi. E' inoltre compito dell'Assemblea deliberare su modifiche dello Statuto dell'Associazione. La convocazione è disposta dal Consiglio Regionale che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

L'Assemblea dei soci è convocata con almeno quindici giorni di preavviso e si svolge senza le formalità previste per quella congressuale.

Ogni associato partecipa all'Assemblea dei soci con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un componente dell'Ufficio di Presidenza o da un membro del Comitato Direttivo da lui delegato.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario generale dell'Associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un decimo dei membri.

Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe. La delega si intende conferita per singolo atto, salvo diversa indicazione.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Assemblea Congressuale

L'Assemblea congressuale è convocata ogni cinque anni per l'elezione dei componenti il Consiglio Regionale e del Presidente Regionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento e per quanto ivi non disciplinato dallo Statuto dell'ANCI Nazionale.

Essa è altresì convocata per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Congressuale nazionale dell'Anci, ai sensi dello Statuto dell'ANCI Nazionale.

L'Assemblea congressuale può essere convocata in ogni caso quando il Consiglio Regionale, a maggioranza dei suoi componenti, lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un quinto degli associati, in regola con i pagamenti delle quote associative annuali.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea Congressuale

La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

Art. 8 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale

L'Assemblea Congressuale è aperta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario generale.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, due o più Vicepresidenti, uno o più Segretari; una Commissione composta da tre o più delegati per la verifica dei poteri; nonché tre o più Scrutatori per le votazioni.

Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario dal quale debbono risultare le delibere assunte.

Art. 9 - Componenti dell'Assemblea Congressuale

Sono componenti dell'Assemblea Congressuale Regionale i Sindaci dei Comuni associati o eventuali loro delegati e i rappresentanti degli altri enti soci in regola con i contributi associativi.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, delegazioni di consiglieri eletti dai Consigli Comunali, Metropolitani e dei Liberi Consorzi.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare.

Il Consiglio Regionale fissa norme regolamentari per lo svolgimento dell'Assemblea congressuale.

All'Assemblea Congressuale Regionale partecipa un rappresentante dell'ANCI nazionale.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un decimo dei membri.

Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe. La delega si intende conferita per singolo atto, salvo diversa indicazione.

L'Assemblea congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da sessantotto membri.

Vi fanno parte di diritto, oltre al Presidente e al Segretario generale, i nove Sindaci dei Comuni Capoluogo, il Presidente del Coordinamento delle Isole Minori e il Rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCHEM).

Dei cinquantacinque membri elettivi fanno parte almeno trenta Sindaci o Presidenti di Unioni e fino a venticinque fra Consiglieri, Assessori e coloro che ricoprono una delle cariche previste dall'articolo 4 del presente Statuto.

Il numero degli Assessori non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei Consiglieri.

Le vacanze che si verificano fra i membri eletti nel Consiglio Regionale per recesso, decadenza, dimissioni ed altre ragioni sono coperte per cooptazione.

Il Presidente ed il Segretario Regionale uscenti dall'Associazione, ove non lo siano ad altro titolo, fanno parte del Consiglio Regionale con voto consultivo.

Art. 12 - Elezione del Consiglio Regionale

L'elezione del Consiglio Regionale avviene con il sistema proporzionale o con liste bloccate ovvero su lista aperta.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è convocato almeno sei volte l'anno.

Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un quarto dei componenti, ovvero da almeno cinque Sindaci di Comuni capoluogo, o su formale deliberazione del Comitato Direttivo. Con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere trasmesso almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il precedente termine

viene dimezzato.

Il Consiglio Regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano di età, elegge il Segretario generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Elegge altresì, nel suo seno, sette componenti dell'Ufficio di Presidenza e sette componenti del Comitato direttivo.

Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei Conti, il Presidente del Coordinamento dei Piccoli Comuni ed il Presidente del Coordinamento dei Consigli comunali.

Il Consiglio Regionale nomina nel suo seno le Commissioni permanenti di cui al successivo articolo 27, ad ognuna delle quali si aggiungono tre esperti esterni.

Il Consiglio Regionale infine:

1. approva i Regolamenti di cui l'Associazione intende dotarsi;
2. decide sul programma annuale di attività ed approva il Bilancio di Previsione e il bilancio consuntivo della Associazione;
3. delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazioni a società, determinandone gli indirizzi generali;
4. esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo;
5. stabilisce l'ammontare dell'eventuale quota addizionale da versare annualmente da parte degli associati;
6. convoca almeno una volta l'anno la Conferenza dei Consigli Comunali.

Art. 15 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto.

Presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza e il Comitato Direttivo.

In caso di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione.

Il Presidente nomina un Vicario tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica, le funzioni di Presidente sono assunte dal componente dell'Ufficio di Presidenza nominato Vicario che convoca entro 30 giorni l'Assemblea Regionale in sede Congressuale straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo intercorrente al rinnovo degli organi dell'Associazione.

Art. 16 - Segretario Generale

Il Segretario generale ha congiuntamente e disgiuntamente al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Segretario generale, che deve essere un esperto di comprovata esperienza, sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione ed alla normale attuazione delle sue politiche. Ne assicura l'ordinaria gestione ed esegue le decisioni assunte dai suoi organi.

Il Segretario generale predispone il Programma delle Attività dell'Associazione e gestisce le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione coordinando l'attività degli uffici e

definendone l'organizzazione.

Il Segretario generale è il capo del personale dipendente dell'Associazione, nomina i responsabili apicali, sottoscrive i contratti individuali e l'eventuale contratto collettivo di lavoro per i dipendenti.

Il Segretario generale partecipa alle sedute del Consiglio Regionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e ne sottoscrive, insieme al Presidente, i relativi verbali.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è l'organo collegiale di coordinamento dell'attività dell'Associazione e di collaborazione con il Presidente ed il Segretario generale ed ha funzioni propositive e di impulso nei confronti del Comitato Direttivo e del Consiglio Regionale.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario generale e da sette componenti, di cui uno con funzione di Vicario, eletti dal Consiglio Regionale.

Il componente Vicario assume provvisoriamente le funzioni di Presidente in caso di cessazione dalla carica o indisponibilità del Presidente.

All'Ufficio di presidenza competono le nomine e l'affidamento di incarichi e la costituzione di gruppi di lavoro straordinari con compiti limitati nel tempo.

Art. 18 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dai sette componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai sette membri eletti dal Consiglio Regionale, dai Sindaci delle Città Metropolitane e dai Presidenti dei Liberi Consorzi di Comuni, dal Presidente del Coordinamento delle Isole Minori e dal Rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM).

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con avviso spedito almeno 5 giorni prima e contenente l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il Comitato Direttivo deve altresì riunirsi se vi sia una richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Attribuzioni del Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo compete la definizione dell'indirizzo politico dell'Associazione, la predisposizione del Programma annuale delle attività e la proposta di Bilancio di Previsione e di Bilancio consuntivo.

Il Comitato Direttivo decide, inoltre, su quanto occorra per il buon andamento dell'Associazione e che non sia di competenza degli altri organi della stessa.

Il Comitato Direttivo, inoltre, esercita le funzioni di Programmazione strategica di tutte le attività promosse dall'Anci Sicilia, nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Regionale.

Art. 20 - Revisione dei Conti

La revisione dei conti compete a un Revisore Unico o, a scelta del Consiglio Regionale, a un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre Revisori effettivi, uno dei quali in funzioni di Presidente, e di due supplenti.

Il Revisore Unico e/o il Presidente del Collegio dei Revisori vengono scelti dal Consiglio

Regionale tra gli iscritti all'Albo ufficiale dei Revisori contabili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi, alle adunanze dei quali, tuttavia, possono partecipare nelle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché su invito esplicito.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte a maggioranza.

Il Revisore Unico ed il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre esercizi sociali.

Art. 21 - Coordinamenti provinciali

I Coordinamenti provinciali dell'ANCI Sicilia costituiscono l'articolazione territoriale dell'Associazione e sono eletti dalle Assemblee provinciali dei Comuni e degli altri Enti aderenti.

Essi sono composti da 5 o 7 membri, a seconda del numero dei Comuni esistenti nella provincia di competenza.

Sono, altresì, membri di diritto di ciascun Coordinamento con parità di poteri rispetto ai membri eletti direttamente dalle Assemblee provinciali, i componenti del Consiglio Regionale dell'Associazione rappresentanti dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale di riferimento.

Ciascun Coordinamento, nella sua interezza, elegge nel suo seno un Presidente.

Il Coordinamento provinciale si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, quando un terzo dei suoi componenti lo richiede ed, in ogni caso, almeno una volta ogni due mesi.

Il Coordinamento provinciale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al Presidente Regionale dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea provinciale degli Enti aderenti.

Ciascun comitato è tenuto a redigere, alla fine di ogni riunione, a cura di uno dei suoi componenti, un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 22 - Attribuzioni dei Coordinamenti provinciali

I Coordinamenti provinciali trattano tutte le materie di interesse provinciale e quelle relative ai rapporti dei territori delle province siciliane con la Regione. In particolare, esaminano i problemi di maggiore rilevanza sul territorio di competenza, ne studiano le possibili soluzioni e propongono al Consiglio Regionale eventuali strategie da adottare in merito, anche con l'ausilio delle Commissioni Regionali permanenti competenti per materia.

L'attività dei Coordinamenti provinciali si svolge in armonia con gli indirizzi politici generali dell'Associazione.

Art. 23 - Coordinamento delle Unioni dei Comuni

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni è formato da tutti i Presidenti delle Unioni aderenti.

Il Presidente del Coordinamento è eletto tra i Presidenti delle Unioni dal Consiglio Regionale e partecipa ai lavori dello stesso.

Il Coordinamento delle Unioni si occupa delle politiche di riassetto territoriale ed istituzionale e delle politiche dei servizi pubblici locali.

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 24 - Coordinamento dei Piccoli Comuni

Il Coordinamento dei Piccoli Comuni è costituito in base ad un apposito Regolamento da

emanarsi entro un anno dalla approvazione del presente Statuto. Nelle more di approvazione di quest'ultimo, il Coordinamento è formato da tutti i componenti del Consiglio Regionale che ricoprono la carica di sindaci o consiglieri comunali dei comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Il Presidente del Coordinamento è eletto dal Consiglio Regionale.

Il Coordinamento tratta tutte le materie di interesse dei comuni di minori dimensioni, nel quadro degli indirizzi politici dell'Associazione.

Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 25 - Coordinamento dei Consigli comunali

Il Coordinamento dei Consigli comunali è costituito in base ad un apposito Regolamento da emanarsi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.

Nelle more di approvazione di quest'ultimo, il Coordinamento è formato da tutti i componenti del Consiglio Regionale che ricoprono la carica di consiglieri comunali.

Il Presidente del Coordinamento è eletto dal Consiglio Regionale.

Il Coordinamento tratta tutte le materie di interesse delle Assemblee elettive, nel quadro degli indirizzi politici dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento dei Consigli comunali è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 26 - Coordinamento delle Isole Minori

Il Coordinamento delle Isole Minori è formato da tutti i Sindaci delle Isole Minori della Regione Siciliana.

Il Coordinamento si occupa delle materie di interesse delle isole minori, dei problemi di maggiore rilevanza, ne studia le possibili soluzioni e propone al Consiglio Regionale eventuali iniziative da adottare.

Il Presidente del Coordinamento è eletto dal Consiglio Regionale ed è componente dello stesso e del Comitato Direttivo.

Art. 27 - Commissioni permanenti del Consiglio Regionale

Nel seno del Consiglio Regionale, sono costituite sei Commissioni permanenti per l'istruttoria dei principali temi di interesse degli associati. Le dette Commissioni sono individuate come segue:

I Commissione: Affari istituzionali;

II Commissione: Bilancio;

III Commissione: Attività produttive;

IV Commissione: Ambiente, Territorio e Mobilità;

V Commissione: Cultura, Formazione e Lavoro;

VI Commissione: Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Le Commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell'Associazione che deliberano in merito.

Il Consiglio Regionale può definire all'atto della costituzione delle Commissioni le materie di competenza delle stesse.

Le Commissioni permanenti sono composte dai Consiglieri regionali nominati dal Consiglio in base alle preferenze espresse dai singoli componenti ai quali si aggiungono gli esperti previsti dall'articolo 14.

Possono far parte delle commissioni fino a tre esperti esterni al Consiglio.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare anche Amministratori locali che non sono componenti del Consiglio regionale.

Ciascuna Commissione permanente nomina nel proprio seno un Presidente.

Il Presidente convoca la Commissione ed ha funzioni propositive e di impulso nei confronti della stessa.

In caso di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal componente della Commissione più anziano.

Di ciascuna Commissione fa parte un segretario con funzione di responsabile dei lavori.

Le Commissioni permanenti hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese.

Il componente della Commissione che si assenti ingiustificatamente dalle sedute per tre volte consecutive è dichiarato decaduto dalla Commissione e dal Consiglio Regionale e viene sostituito da quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

Ciascuna Commissione permanente è tenuta a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la riunione successiva, al Segretario generale dell'ANCI Sicilia.

In seno al Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, è costituita una Commissione Statuto composta da 5 componenti oltre che dal Presidente e dal Segretario generale.

Possono essere altresì istituite dal Consiglio Regionale Commissioni speciali di durata limitata, per lo studio di questioni e problemi specifici di interesse degli associati.

Un apposito Regolamento disciplinerà la organizzazione e le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione.

Art. 28 - Consulta delle Donne Amministratrici

E' istituita la Consulta delle Donne Amministratrici composta da Amministratrici dei Comuni siciliani.

La coordinatrice, eletta dal Consiglio Regionale, partecipa ai lavori dello stesso.

La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca ogni iniziativa tesa a valorizzare, rafforzare ed estendere la presenza ed il lavoro delle donne nelle istituzioni locali e nelle strutture associative.

Un Regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio Regionale, ne disciplina le modalità di formazione e funzionamento.

Art. 29 - Consulta Giovani Amministratori

E' istituita la Consulta dei Giovani Amministratori locali composta da Amministratori di età inferiore ai 35 anni.

Il Coordinatore, eletto dal Consiglio Regionale, partecipa ai lavori dello stesso.

La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e di promuovere attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche legate agli Enti Locali.

Un Regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio Regionale, ne disciplina le modalità di formazione e funzionamento.

Art. 30 - Partecipazione del Presidente di Federsanità ANCI Sicilia al Consiglio Regionale

In considerazione della particolare rilevanza dell'ambito sanitario nell'attività degli Enti locali e del riconoscimento del ruolo delle istituzioni comunali nel governo delle strutture sanitarie, il Presidente Regionale di Federsanità ANCI Sicilia può essere invitato a partecipare, con diritto di parola, ai lavori del Consiglio Regionale e della VI Commissione permanente del Consiglio Regionale dell'ANCI Sicilia (Salute, servizi sociali e sanitari).

Possono, altresì, essere invitati a partecipare al Consiglio Regionale anche i presidenti delle altre associazioni ed organizzazioni del settore sanitario e farmaceutico.

Art. 31 - Incompatibilità, decadenza e perdita del diritto di voto dei componenti degli organi collegiali

La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui punti 3), 5) e 6, del precedente art. 4, è incompatibile con quella di componente del Governo Nazionale e Regionale e con la carica di Parlamentare Nazionale e Regionale. La decadenza opera dal momento dell'insediamento nella nuova carica.

La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto è motivo di decadenza dalla carica.

Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell'ente d'appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.

I componenti elettivi degli organi collegiali che per tre sedute consecutive non partecipano ai lavori delle stesse senza giustificato motivo decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Regionale su rilevazione del Segretario Generale e comunicata all'interessato.

Art. 32 - Patrimonio, finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalla quota parte dei contributi associativi annualmente versati dai soci all'ANCI nazionale e da eventuali altri contributi erogati dall'ANCI nazionale all'ANCI Sicilia;
2. da eventuali addizionali alla quota annua nazionale deliberate dal Consiglio Regionale dell'ANCI Sicilia per il finanziamento di progetti ed iniziative specifiche;
3. da contributi provenienti a qualsiasi titolo dalla Regione Siciliana;
4. da eventuali contributi previsti da leggi o disposizioni regionali;
5. da donazioni e contributi volontari o straordinari di soggetti diversi dallo Stato e dalla Regione siciliana;
6. da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'ANCI per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 33 - Programma delle attività e Bilancio

Il Programma delle attività, il Bilancio di Previsione ed il Bilancio consuntivo dell'ANCI Sicilia sono annualmente predisposti dal Comitato Direttivo ed approvati dal Consiglio Regionale dell'Associazione.

Il Bilancio Consuntivo dell'ANCI Sicilia, regolarmente approvato e certificato dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso entro tre mesi dalla sua approvazione all'ANCI Nazionale.

Ai fini della trasparenza anche i bilanci dell'Associazione sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali.

Art. 34 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

L'erogazione delle spese è disciplinata da apposito Regolamento da approvare entro un anno dalla emanazione del presente Statuto.

Art. 35 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea dei soci in sessione ordinaria a maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti in prima convocazione e dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale.

Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Art. 36 - Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 37 - Scioglimento

Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

PAOLO AMENTA -

ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).